

# Il contratto di rioccupazione

**Gruppo Lavoro e Previdenza  
ODCEC Torino**

**Gian Luca Budroni  
Luisella Fontanella**

Torino, 22 settembre 2021

# Fonti normative



Art. 41 D.L. 73 del 25 maggio 2021

**Circolare INPS n. 115 del 2 agosto 2021:**  
prime indicazioni riguardanti l'**ambito di applicazione** dell'esonero contributivo

**Messaggio INPS n. 3050 del 9 settembre 2021**  
**istruzioni operative** relative alla modalità di richiesta dello sgravio e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di poter fruire dell'incentivo in parola.

# Obiettivi del provvedimento



L'obiettivo che il Governo si pone è quello di **favorire la rioccupazione di chi, già dipendente o lavoratore autonomo, ha perso il proprio posto di lavoro**

con tale contratto si cerca di limitare gli effetti negativi che, prevedibilmente, si verificheranno allorquando il blocco dei licenziamenti per motivi economici verrà meno (31 ottobre 2021)

Il contratto di rioccupazione, ispirandosi a quanto si registra nell'apprendistato professionalizzante, **offre la possibilità alle parti di risolvere il rapporto alla scadenza dei sei mesi**, esercitando la previsione dell'art. 2118 c.c.: durante il preavviso continua ad applicarsi la medesima disciplina e, se nessuna recede dal rapporto, quest'ultimo continua a tempo indeterminato

# Struttura contrattuale



a tempo  
indeterminato

destinato ai  
datori di  
lavoro privati

l'assunzione  
deve avvenire  
tra il **1° luglio** e il  
**31 ottobre 2021**

## Benefici

- ✓ **esonero contributivo pari al 100%** dei contributi previdenziali (esclusa la contribuzione INAIL),
- ✓ per un periodo massimo di **sei mesi**
- ✓ nel limite massimo di **6.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

# Datori di lavoro destinatari



- i datori di lavoro “imprenditori”, ex art. 2082 c.c
- i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, **studi professionali**, ecc..

~~i datori di lavoro agricoli;  
i datori di lavoro domestico;  
tutti gli enti della pubblica amministrazione  
le imprese del settore finanziario~~

# Il progetto individuale di inserimento

Elemento essenziale è la stipula di un progetto individuale di inserimento



di durata  
semestrale

concordato  
tra le parti

finalizzato a garantire  
l'adeguamento delle  
competenze professionali

# Il progetto individuale di inserimento



Durante l'espletamento della fase formativa valgono le regole sul licenziamento illegittimo




piena applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del D.L.vo n. 23/2015 che, a seconda della gravità delle violazioni, possono comportare la reintegra (ad esempio, in caso di licenziamento della donna nel “periodo protetto” o nell’ipotesi di un recesso determinato da un comportamento datoriale discriminatorio o ritorsivo) o la corresponsione di una indennità risarcitoria sul cui importo il giudice può integrare il criterio dell’anzianità aziendale con quelli previsti dall’art. 8 della legge n. 604/1966, seguendo le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale il predetto articolo 3.

# Lavoratori beneficiari



I soggetti, disoccupati, che hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro secondo la previsione dell'art. 19 del D.L.vo n 150 /2015



**non riguarda tutti i disoccupati ma, soltanto, chi ha già lavorato, sia esso titolare o meno di un trattamento di NASPI o di DIS-COLL**




# Vincoli per l'accesso al beneficio




Il diritto alla fruizione dell'incentivo è **subordinato al rispetto** da parte del datore di lavoro:

dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015



- l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione

delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori l'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006



- la regolarità dei versamenti contributivi e nell'adempimento degli obblighi contributivi
- l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,

dei requisiti specifici previsti dal decreto "Sostegni-bis" ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo



- il lavoratore alla data dell'assunzione deve trovarsi in stato di disoccupazione (ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015)
- il datore di lavoro abbia nei 6 mesi precedenti l'assunzione, proceduto a licenziamenti individuali per gmo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

# Quando spetta il diritto al beneficio



Il diritto alla fruizione dell'incentivo **spetta per**:

l'affitto o l'acquisto di aziende o di ramo d'azienda, laddove il datore di lavoro privato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della Legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati

**le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili**, effettuate ex art. 3 della Legge n. 68/1999;

**il subentro in appalto di servizi**, tra gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, che impone all'impresa di pulizia che subentra ad un'altra in un appalto di servizi, l'obbligo di assumere i dipendenti della precedente azienda.

# Esclusioni



## Restano esclusi:



- I contratti di apprendistato
- le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine in corso
- i rapporti a tempo parziale disciplinati sia dal D.L.vo n. 81/215 che dalla contrattazione collettiva
- i contratti di lavoro intermittente, a tempo indeterminato, in quanto, come sottolineato dall'INPS in più occasioni (v., da ultimo, la circolare n. 56/2021), ci si trova di fronte a prestazioni lavorative caratterizzate da episodicità e saltuarietà che non danno alcuna stabilità e che dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro

# Misura dell'incentivo



Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo si sostanzia:

nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato,

nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (6.000 euro/12).

Per le assunzioni o le cessazioni intervenute nel corso del mese il beneficio sarà calcolato prendendo a riferimento il valore di **16,12 euro** giornalieri (500 euro/31).

# Contribuzione oggetto di sgravio



**Sono oggetto di sgravio solo i contributi dovuti alla Gestione pensionistica**

## **Non sono oggetto di sgravio:**

- ✓ il contributo dovuto al Fondo di tesoreria del TFR (art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006);
- ✓ i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;
- ✓ i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- ✓ il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale istituito dal Decreto Interministeriale n. 95269/2016;
- ✓ il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

# Misura dell'incentivo ulteriori esclusioni



Sono inoltre escluse dall'agevolazione le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, ed in particolare:

- ✓ il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- ✓ il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- ✓ il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

# Misura dell'incentivo precisazioni INPS



L'INPS precisa inoltre che **il contributo aggiuntivo IVS**, previsto dall'art. 3, comma 15, della Legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, **è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo**. Al riguardo, si evidenzia che il successivo comma 16 dello stesso articolo 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, **una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto** ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

# Misura dell'incentivo precisazioni INPS



In caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 252/2015 per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c., **l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.**

Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (art. 2, comma 30, Legge n. 92/2012).



# Revoca



Comportano la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

- ✓ il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- ✓ il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
- ✓ il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione



art. 41, comma 7, del decreto “Sostegni-bis”, **“ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero**, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo”.

# Riassunzione



Se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l'agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, **per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.**

- ✓ ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se revocato, **deve essere computato** per il calcolo del periodo residuo spettante;
- ✓ con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l'agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, l'esonero può trovare applicazione per le sole assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate nel periodo 1° luglio 2021 - 31 ottobre 2021;
- ✓ in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio contributivo trova applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

# Risoluzione del rapporto



Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

- recedere dal contratto dando regolare preavviso,
- far proseguire il rapporto come normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Il contratto di rioccupazione, copiando, nella sostanza, quanto avviene nell'apprendistato professionalizzante, offre la possibilità alle parti di risolvere il rapporto alla scadenza dei sei mesi, come nell'apprendistato esercitando la previsione dell'art. 2118 c.c.: durante il preavviso continua ad applicarsi la medesima disciplina e, se nessuna recede dal rapporto, quest'ultimo continua a tempo indeterminato.

Ovviamente, durante tutto il periodo di inserimento, trovano applicazione le regole relative al contratto a tempo indeterminato con applicazione integrale degli istituti previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva

# Tutela della maternità



Il periodo di godimento dell'agevolazione **può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità**, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.



# Cumulabilità dell'incentivo



Il beneficio è **cumulabile**, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, **con gli altri esoneri contributivi vigenti:**

per tutta la durata di fruizione del beneficio (100% della contribuzione datoriale dovuta) trova applicazione soltanto il suddetto esonero.

dal mese successivo al termine del periodo di fruizione dell'agevolazione (massimo sei mesi), possono trovare applicazione gli altri esoneri eventualmente spettanti.

il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell'esonero contributivo previsto dal decreto "Sostegni-bis"

L'Inps provvederà, come al solito, a registrare l'importo della agevolazione sul Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato

# Presentazione della domanda



La **domanda di ammissione** al beneficio potrà essere presentata con il modulo di istanza on-line “RIOC” all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), a partire **dal 15 settembre 2021** indicando:

- **dati del lavoratore** oggetto dell’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- **codice della comunicazione obbligatoria** relativa al rapporto instaurato;
- **importo della retribuzione mensile media**, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- indicazione della **eventuale percentuale di part-time** nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’**aliquota contributiva** datoriale oggetto dello sgravio.



# Presentazione della domanda precisazioni



per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata

nelle ipotesi di **variazione in aumento** della **percentuale oraria** di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche;

nelle ipotesi di **diminuzione dell'orario di lavoro**, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto

# Istruttoria dell'INPS





# Istruttoria dell'INPS



Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, **in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo 6 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.**

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e **nei limiti della contribuzione esonerabile**

Si segnala inoltre che l'INPS provvederà a verificare la presenza del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione nel c.d. "elenco Deggendorf", di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, non autorizzerà la fruizione della misura

# Esposizione in UNIEMENS



Dovranno essere esposti, a **partire** dal flusso Uniemens di **competenza** del mese di **ottobre 2021**, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, avendo riguardo ad inserire nell'elemento <Contributo> la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese nell'elemento <CodiceCausale>

Dovrà essere inserito il valore **“RIOC”**, avente il significato di *“Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”*

Con riferimento ai **mesi pregressi** (luglio, agosto e settembre 2021) la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens **di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.**